

Prof. Dott. Francesco Rossi Ragazzi

**A D C - ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI
SINDACATO NAZIONALE UNITARIO
SEZIONE DI RIMINI**

**ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI RIMINI**

Bellaria Igea Marina 23 APRILE 2014

**CONVEGNO DI STUDI BILANCIO E
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2014**

Prof. Dott. Francesco Rossi Ragazzi

DEFICIT PATRIMONIALE

Le norme relative alla riduzione del capitale per perdite hanno dato luogo (soprattutto nel passato) ad interpretazioni giurisprudenziali non univoche. Ed infatti, la questione maggiormente controversa attiene alla (ir)rilevanza delle riserve (straordinarie, statutarie, legali) in presenza di perdite ai fini della operatività degli artt. 2446 e 2447 cod. civ. (art. 2482 bis per le s.r.l.).

Valga il seguente esempio: si ipotizzi una società con capitale sociale di 500, riserve 500 e perdite per 400.

Le perdite risultano superiori sia ad un terzo del capitale sociale sia ad un terzo del patrimonio netto. In tal caso, **peraltro, non si rendono applicabili le norme** di cui si è detto in quanto le perdite sono intieramente fronteggiate dalle riserve. Se le riserve fossero pari a 300 si constaterrebbe che le perdite sono fronteggiate solo in parte dalle riserve e che le perdite eccedenti (100) risultano inferiori ad un terzo del capitale sociale.

Ulteriore (utile) esemplificazione numerica circa la perdita rilevante ai sensi dell'art. 2446 e 2482-bis cod. civ. ¹

patrimonio netto 1.000.000 di euro

perdita accertata 800.000 di euro

Situazione 1

Capitale sociale 200.000 di euro

Riserve 800.000 di euro

Le perdite non rilevano

Situazione 2

Capitale sociale 500.000 di euro

Riserve 500.000 di euro

Le perdite rilevano

¹ Tratto da un contributo di Luciano De Angelis.

All'assemblea dei soci gli amministratori devono sottoporre una relazione da loro predisposta in merito alla situazione patrimoniale della società NON anteriore a 120 giorni rispetto alla data dell'assemblea e redatta con gli stessi criteri dell'ultimo bilancio di esercizio.

N.B.

In sede di Riforma del diritto societario oltre ad un *restyling* degli artt. 2446 e 2447 cod. civ. per le s.p.a., ed art. 2482 bis per le s.r.l. in ragione del nuovo assetto di *governance* delle società **solo per le s.p.a. (!) si precisa - recependo una tesi giurisprudenziale minoritaria - che l'Assemblea che approva il bilancio (in sede ordinaria, dunque) è competente a deliberare la riduzione del capitale per perdite nell'ipotesi prevista dall'art. 2446 cod. civ.**

ATTENZIONE

LE SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE NON SONO OBBLIGATE AD OSSERVARE LE DISPOSIZIONI ARTT. 2446 E 2447 COD. CIV. (ART. 2482 BIS PER LE S.R.L.).

**OMESSA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA EX ARTT. 2446 E 2447
COD. CIV. (ART. 2482 BIS PER LE S.R.L.) – CONSEGUENZE**

SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 2631 C.C. - Omessa convocazione dell'assemblea

[1] Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro.

[2] Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci.

[3] La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci.

N.B.

Può comportare la revoca degli amministratori ed eventuale azioni di responsabilità.

**OMESSA CONVOCAZIONE DELLASSEMBLEA EX ARTT. 2446 E 2447
COD. CIV. (ART. 2482 BIS PER LE S.R.L.) – CONSEGUENZE**

SANZIONI PENALI

**QUALORA VI SIANO I PRESUPPOSTI PER IL FALLIMENTO - RISCHI
PER AMMINISTRATORI E SINDACI**

**RISCHIO PATRIMONIALE EX ART. 146 L.F.: AZIONE DI
RESPONSABILITÀ DA PARTE DEL CURATORE**

**RISCHIO PENALE EX ART. 217, 224, e 236 L.F.: CONCORSO CON
CONDOTTA OMISSIVA ALLA RITARDATA RICHIESTA DI
FALLIMENTO - Reclusione da sei mesi a tre anni per chi**

- ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento
- ha aggravato il proprio dissesto , astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento o con altra grave colpa

ART. 6 L.F. (iniziativa per dichiarazione di fallimento o concordato preventivo)

- Amministratori o liquidatori (anche nel concordato preventivo, art. 161 l.f.)
- Uno o più creditori;
- Pubblico ministero
- NO IL COLLEGIO SINDACALE